

INAF



ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

Osservatorio Astronomico di Roma

Direzione

IL DIRETTORE DELL' INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA

OGGETTO: estensione del contratto del servizio di biennale di pulizie per l'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma di cui al contratto RDO n° 2275471 necessaria per l'attuazione delle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CIG 786988528D - CUP C81G18000230001) - Impegno di spesa.

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, numero 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 30 dicembre 2019, che contiene **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"**;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, numero 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lunedì 31 dicembre 2018, che contiene **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"**;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene **"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**, ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)"** ed, in particolare, l'articolo 26;

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che, tra l'altro, istituisce lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno 2001)"**, e, in particolare, l'articolo 58;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene **"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"** e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il **"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70"**, e, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il **"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, come modificato e integrato dallo **"Allegato 2"** del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l'altro, istituisce, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo **"Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica"**;

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della **"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"**, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in ***“Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”***;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 (***“Legge di contabilità e finanza pubblica”***) e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il ***“Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”***;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune ***“Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196”***;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene ***“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli ***“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”***, e che dispone, tra l'altro, che, qualora ***“...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...”***;

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene ***“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- nel rispetto del ***“...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro...”***;
- le ***“...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...”***;
- fermi restando ***“...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...”***;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene ***“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 1, il quale, tra l'altro, ribadisce che ***“...i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto***

messi a disposizione dalla "CONSIP Società per Azioni" sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa...";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale:

- è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali:
- hanno **"modificato"** la disciplina vigente in materia di **"aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali"**;
- hanno **"riordinato"** la **"disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"**;
- è stato adottato, a tal fine, il nuovo **"Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione"**;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune **"Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50"**;

VISTI in particolare, gli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, i quali prevedono che:

- le *"...soglie di rilevanza comunitaria, per le forniture e i servizi, è pari ad Euro 209.000,00..."*;
- le *"...stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, fermo restando che:

- *i lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;*
- *l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, fermo restando che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie...";

VISTO il comma 130 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Legge di bilancio 2019", di modifica dell'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha innalzato la soglia, da 1.000 euro a 5.000 euro, dell'obbligo di ricorrere al MEPA per i soli acquisti di beni e servizi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il **"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"**, limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti le *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTO il **"Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero

44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, n. 107;

VISTO il **"Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, ed, in particolare, gli articoli 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;

VISTA la deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** ha modificato l'articolo 14 del predetto Regolamento;

VISTO lo Statuto dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, e pubblicato sul **"Sito Web Istituzionale"** in data 7 settembre 2018, ed entrato definitivamente in vigore in data 24 settembre 2018;

VISTO il Decreto del Presidente **Prof. Nicolò D'Amico** dello **"Istituto nazionale di Astrofisica"** numero 3/2018 del 16 gennaio 2018 con il quale il **Dott. Lucio Angelo Antonelli** è stato nominato **Direttore** dello **"Osservatorio Astronomico di Roma"**, con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

VISTA la determinazione numero 10 del 16 gennaio 2018, a firma del Direttore Generale **Dott. Gaetano Telesio** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, con la quale è stato conferito al **Dott. Lucio Angelo Antonelli** l'incarico di **Direttore** dello **"Osservatorio Astronomico di Roma"**, con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

VISTA la Determina direttoriale n. 66/19 del 27 marzo 2019 che nomina il **Dott. Francesco Massaro**, Collaboratore tecnico degli Enti di Ricerca in servizio presso lo **"Osservatorio Astronomico di Roma"**, quale **"Responsabile Unico del Procedimento"** per i "Lavori, Servizi generali e tecnici" dello stesso Osservatorio;

VISTO l'Art. 101. Del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (*Soggetti delle stazioni appaltanti*) secondo cui:

1. *La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del **direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza** durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del **collaudatore** ovvero della **commissione di collaudo**, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.*
2. *Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, **prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento**, su proposta del responsabile unico del procedimento, un **direttore dei lavori** che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.*

VISTI i punti 9 (per i lavori) e 10 (per i servizi e forniture) delle Linee guida dell'ANAC n. 3/2017 che stabiliscono che il **"Rup può svolgere le funzioni congiunte di progettista e direttore dei lavori per lavori di importo pari o inferiore a 1.500.000 per le forniture e i servizi, la possibilità di svolgere le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione sussiste solo per prestazioni relative a servizi e forniture di importo pari o inferiore a 500.000 euro"**.

VISTO il punto 4 delle linee guida n. 3 dell'ANAC, che stabilisce che **"Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale"** e che, nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori, **"a) Per gli importi inferiori a 150.000euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore**

di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori".

CONSIDERATA l'emergenza da **virus SARS-CoV-2 (COVID-19)** e la necessità e l'obbligo di contenerne e limitarne la diffusione;

VISTO il comma 1 dell'art. 32 della Costituzione secondo cui "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020;

VISTE le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti nella regione Lazio;

CONSIDERATO che anche nell'area dove è ubicato l'Osservatorio Astronomico di Roma si sono recentemente verificati vari episodi di contagio da COVID-19;

PRESO ATTO del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0004 del 08/03/2020 avente come oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione";

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 che al comma 7 punto e) che in ordine alle attività produttive e alle attività professionali raccomanda "che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro...";

VISTO Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 che al Capitolo 4 stabilisce che “l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”;

VISTI il protocollo e le linee guida INAF aggiornate al 28 Settembre 2020 trasmesse con circolare della Direzione Generale Prot. N. 5111 del 28 Settembre 2020, avente come oggetto: << Adozione delle “Linee guida operative per i lavoratori e le lavoratrici dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”: misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2”, “Secondo Protocollo di Implementazione, Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2” e del “Protocollo di implementazione Musei, Archivi e Biblioteche”.

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure necessarie per prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

VALUTATE le soluzioni tecniche possibili per il miglioramento sanitario all’interno delle strutture dell’Osservatorio Astronomico di Roma impiegate come “luoghi di lavoro”, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall’Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e di tutte le disposizioni di legge in merito al contenimento del COVID-19;

VISTO il comma 2 art. 36 comma a) del D.Lgs 50/2016 che concede la possibilità di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 Euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO il comma 12 dell’Articolo 106 del Codice dei contratti, il quale stabilisce che *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.*

VISTO il comma 1 comma c) punti 1 e 2 dell’art. 106 del Codice dei contratti secondo cui *“il contratto in corso può essere modificato qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:., fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTE le linee guida . 4 dell’ANAC sugli appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

VISTO il parere del Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speciale del 26 gennaio 2018

CONSIDERATO l’obbligo che corre al datore di lavoro di tutelare la salute dei lavoratori e la salubrità dei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO lo stato di grave emergenza in corso e l’estensione del periodo di emergenza dal 15 Ottobre 2020 al 31 Dicembre 2020 come indicato all’art. 2 del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020;

VISTO il contratto in essere con la ditta SPAZIO 2001 per l’erogazione del servizio di pulizie per l’INAF-OAR per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021, di cui alla RDO 2275471, stipulato in data 13/12/2019 (CIG 786988528D – CUP C81G18000230001), per un importo netto pari ad Euro Euro 93.380,00 oltre Euro 2.400,00 per oneri per la sicurezza per complessivi netti Euro 95.780,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che il quinto d'obbligo di cui al comma 12 dell'art. 106 del Codice dei contratti per il contratto in specie (RDO 2275471) corrisponde ad **Euro 19.156,00** inclusi gli oneri per la sicurezza;

CONSIDERATA la necessità di effettuare ulteriori attività di sanificazione dei posti di lavoro e degli spazi comuni dell'Osservatorio Astronomico di Roma, quantificati in un totale di 360 ore, corrispondenti a sei ore aggiuntive giornaliere nel periodo compreso tra il 1 Ottobre ed il 24 Dicembre 2020, considerati tutti i giorni feriali esclusi quelli di chiusura istituzionale;

SENTITO il sig. Aldo Savo, legale rappresentante della Ditta appaltatrice del servizio di pulizie dell'OAR SPAZIO 2001 S.r.l., con sede legale in Roma, Via Carlo Arturo Jemolo, n. 157, cap 00156;

ACQUISITA per tramite PEC protocollo n. 1688 del 2/10/2020 la disponibilità della ditta SPAZIO 2001 ad effettuare il servizio aggiuntivo con decorrenza dal 1 Ottobre 2020 fino al 24 Dicembre 2020 al prezzo orario praticato nell'ambito dell'appalto in essere per il personale di secondo livello del CCNL Multiservizi di 16,94 Euro/ora, per un totale dei servizi di Euro 6.098,40 oltre la quota parte per oneri per la sicurezza calcolate in € 131,71 per complessive nette Euro 6.230,11 (€ 7.600,73 IVA 22% inclusa);

VISTO il verbale di somma urgenza e l'atto di sottomissione sottoscritti dal RUP dott. Francesco Massaro e dal legale rappresentante dell'Impresa sig. Aldo Savo redatti in data 1 Ottobre 2020;

CONSIDERATO

- che l'importo di spesa non supera l'ammontare di € 40.000,00 e che, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è possibile, nel caso di specie, procedere ad un affidamento diretto per la richiesta di fornitura sopra indicata;
- che l'importo di spesa è largamente al di sotto del quinto d'obbligo di € 19.156,00 e che in precedenza non sono mai state disposte varianti in corso d'opera
- che la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO il comma 2 dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 secondo cui *"per i contratti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro e per le forniture e servizi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento"*;

VALUTATA la possibilità di utilizzare il sistema della **"Ordine diretto"** con unico operatore, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016;

VERIFICATI preventivamente dal RUP i principali requisiti dell'Impresa di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016, quali:

- DURC REGOLARE con validità fino al 03/11/2020 (n. INAIL_22961757 del 06/07/20);
- Certificato CCIAA dal quale risulta che a carico della Società non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa ed il possesso della lettera di cui al DM 37/08 *"impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali"*.
- dal portale dell'ANAC, area "annotazioni sugli operatori economici", dal quale non risultano individuate annotazioni a carico dell'Impresa,

VISTA la deliberazione del 3 febbraio 2020, numero 4, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello ***"Istituto Nazionale di Astrofisica"*** per l'Esercizio Finanziario 2020;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1: Di incaricare il **Dott. Francesco Massaro**, Collaboratore tecnico degli Enti di Ricerca in servizio presso lo ***"Osservatorio Astronomico di Roma"***, già nominato con determina a propria firma n. 66/19 del 27 Marzo 2019, quale ***"Responsabile Unico del Procedimento"*** per i "Lavori, Servizi generali e tecnici" dello stesso Osservatorio, e ***"Direttore per l'esecuzione del contratto"*** ai sensi degli artt. 31 e 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e s.m.i. che dovrà provvedere alla direzione dell'esecuzione del contratto, al collaudo ed alla valutazione della congruità dell'offerta;

Articolo 2: Di procedere alla formalizzazione mediante ordine diretto alla ditta ***"SPAZIO 2001 S.r.l., con sede legale in Roma, Via Carlo Arturo Jemolo numero 157, C.F./P. IVA 03815591007"*** dell'estensione del servizio di pulizie per ulteriori 360 ore, da emettere direttamente mediante l'utilizzo del programma di gestione contabile dell'INAF denominato ***"TEAM"*** e da inviare alla ditta SPAZIO 2001 S.r.l. mediante Posta Elettronica Certificata.

Articolo 3: Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente Determina, è autorizzato l'impegno di spesa il cui importo ammonta ad **€ 7.600,73**, inclusa l'Imposta sul Valore Aggiunto, che graverà sul ***"Centro di Responsabilità Amministrativa"*** 1.06 ***"Osservatorio di Roma"***, ***"Codice Funzione Obiettivo"*** ***1.06.01 "Funzionamento"***, ***Capitolo 1.03.02.13.002 "servizio di pulizia e lavanderia"*** per l'Esercizio Finanziario 2020;

Articolo 4: Di provvedere alla pubblicazione sul profilo dell'Osservatorio Astronomico di Roma, degli atti relativi all'affidamento oggetto della presente determina, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Ai sensi del primo periodo del comma 10 dell'art. 163 del Codice dei Contratti Pubblici.

IL DIRETTORE
Dott. Lucio Angelo Antonelli